



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 62 del 29 ottobre 2021

Oggetto:

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recipimento dell'Ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021 e approvazione delle nuove Linee guida.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LA MOBILITA', LE INFRASTRUTTURE E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Linee guida

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 627 del 27.02.2020 con cui il Presidente è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le "Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente";

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'allegato 9;

Visto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel

settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020 e aggiornato in data 6 aprile 2021;

Vista l’Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto ”Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale”;

Vista la delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 che approva Linee applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell’Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 considerata la natura del servizio di TPL e la dinamicità propria della domanda. In particolare la percentuale di capacità massima prevista è subordinata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie ivi riportate;

Visto il DPCM dell’11/06/2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 1 lettera ii);

Visto il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto che con Ordinanza n. 74/2020 Regione Toscana è intervenuta a seguito del DPCM del 14/07/2020;

Visto il D.L. 83/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Visto l’Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza regionale n. 76/2020 con la quale Regione Toscana:

- prende atto dell’Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute e, nelle more dell’emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell’espressione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in tema di deroga di distanziamento interpersonale di un metro in riferimento ai mezzi di trasporto, ne recepisce il contenuto, relativamente al trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

- conferma l’Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico”, ivi comprese le linee guida allegate, limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni e i principi dell’Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della Salute;

Considerato che l’efficacia della su indicata ordinanza e’ stabilita fino all’emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell’articolo 2 comma 2 del DL 19/2020;

Visto il DPCM del 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814), pubblicato in GU n.222 del 7-9-2020;

Vista l’ Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7

settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto ”Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata nella GU n.248 del 7-10-2020” con la quale ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, viene prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella GU n.248 del 7-10-2020;

Visto l'art. 5 del decreto di cui sopra “Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020” che stabilisce: 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 90 del 9 Ottobre 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'Allegato 15 (Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” e Allegato tecnico) parte integrante del DPCM del 3 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 115/2020 con la quale viene:

- recepito integralmente il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e il relativo Allegato 15 “Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico” e “Allegato tecnico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);
- preso atto che il coefficiente di riempimento consentito non superiore al 50 per cento, previsto all'articolo 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre, sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti e dunque anche di quello previsto nell'Allegato 15;
- stabilito che il coefficiente di cui sopra è da ritenersi in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, così come stabilito dall'Allegato Tecnico all'Allegato 15 che per questa parte non è sostituito da alcuna previsione presente nell' articolo 1 comma 9 lett mm) DPCM del 3 novembre 2020;

-integrati i contenuti dell'Allegato 15 del DPCM del 3 novembre 2020 con le linee guida, allegate alla stessa Ordinanza, prevedendo una disciplina piu' puntuale relativa alla sicurezza dei lavoratori;

- ordinato di riprogrammare il servizio del TPL da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l'Amministrazione regionale, in coerenza con la normativa vigente;
- istituito un Comitato permanente regionale, quale strumento per dare una risposta immediata ed efficiente al momento della piena ripresa della attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, presieduto dall'Assessorato regionale competente in materia, dai rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana, delle Province, dei Comuni capoluogo e dalle Aziende esercenti il pubblico servizio in ambito gomma, ferro e marittimo;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020, ed in particolare all'articolo 1 comma 10, lett. mm)e lett. s);

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale il Governo ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale evidenziando, nelle premesse, l'evolversi della situazione epidemica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19, ed in particolare l'articolo 1 comma 10;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 1/2021 in base alla quale prende atto di quanto previsto nel DPCM del 14 gennaio 2021, contenente nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemica da COVID-19»;

Visto il Decreto legge 1 aprile n. 44/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Visto che il Decreto legge 1 aprile n. 44/2021, come convertito, prevede all'art.1 co. 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9-quater;

Visto, altresì, l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021 con la quale vengono adottate delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Considerato che:

- il documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», aggiorna e sostituisce il documento di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato tecnico;

- nel documento di cui sopra viene stabilito che «Per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico si applicano i coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida di cui alla presente ordinanza, anche in deroga, laddove previsto, all'art. 31, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In particolare viene consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano, compresi gli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale, non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere nelle regioni o nelle province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una regione/provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato»;

Ritenuto di:

- recepire integralmente l'Ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021 e relativo allegato avente ad oggetto le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»;
- di prendere atto che il coefficiente di riempimento consentito dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano e di autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale, nelle regioni individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla, e' non superiore all'80% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere;
- di prendere atto che in relazione al coefficiente di riempimento consentito dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano e di autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale, nelle regioni individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio piu' elevato pari al 50% in base a quanto disposto dagli articoli 31, 34 e 39 del DPCM del 2 marzo 2021 ;

Valutato di integrare i contenuti dell'Allegato dell'Ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021 con le linee guida (Allegato 1) che prevedono una disciplina piu' puntuale relativa alla sicurezza dei lavoratori (quale parte integrante del presente atto) in quanto una riorganizzazione del sistema deve essere necessariamente affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali;

Ritenuto che l'Allegato di cui sopra sostituisce l'Allegato alla precedente ordinanza regionale n. 115/2020;

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni normative sopra citate:

- confermare le misure contenute nell'Ordinanza regionale n. 115/2020 in relazione alla riprogrammazione del servizio del TPL e al monitoraggio da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l'Amministrazione regionale;
- prevedere che, anche sulla base di quanto disposto dalla normativa che la riprogrammazione debba essere elastica e dinamica tenendo conto e della variabilità delle misure di contenimento in presenza dello sviluppo della situazione epidemologica e della conseguente classificazione del territorio attuale in base all'emissione della normativa nazionale, delle Ordinanze del Ministro della Salute e del Presidente della Regione;
- procedere laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della salute e dalla presente ordinanza, segnalati dal gestore all'ente affidante e/o competente l'adozione delle seguenti modalità organizzative dell'offerta di servizio con:
 - ricorso a corse bis, nell'ambito delle stesse attività programmate nei relativi atti di regolazione, attraverso l'utilizzo di mezzi di TPL disponibili, e avvalendosi del personale delle aziende del TPL;
 - in via residuale e solo nel periodo dell'emergenza sanitaria, limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui al punto sopra, autorizzare i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, previo accordo con le Aziende di TPL e del nulla osta del Settore TPL della Regione. Il nulla osta della Regione è obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito coperture previste nei relativi atti di regolazione;
- stabilire che le Aziende di Trasporto Pubblico Locale:
 - favoriscano ove possibile il trasporto a bordo gratuito di bici, monopattini e simili di proprietà da parte degli utenti del tpl;
 - favoriscano il rispetto delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di intervento;

- attuino forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra delle fermate e nelle stazioni;
- attuino forme di monitoraggio dell'andamento della domanda dell'utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari ;
- promuovano ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale;

- confermare il ruolo del Comitato permanente regionale, quale strumento per dare una risposta immediata ed efficiente al momento della piena ripresa della attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, nella composizione e con le funzioni individuate nell'Ordinanza n. 115/2020;

Viste l' Ordinanza 85 del 9 settembre 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche" e relativo Allegato 1 e l'Ordinanza 90 del 9 ottobre 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attuazione decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi alle attività scolastiche";

Ritenuto con la presente ordinanza di disporre la deroga all'art. 105 dlg 50/2016 e la conseguente applicazione dell'art. 163, comma 7 dello stesso decreto legislativo, al fine di agevolare le azioni di ripresa e ripristino graduale dei servizi di trasporto, oltre che in relazione ai servizi relativi alle attività scolastiche, qualora si ravvisi la necessità di implementare e assicurare, in forma celere ed efficace, il servizio di trasporto pubblico locale nel pieno rispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 di :

- recepire integralmente l'Ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021 e relativo allegato avente ad oggetto le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»;

- di prendere atto che il coefficiente di riempimento consentito dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano e di autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale, nelle regioni individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla, e' non superiore all'80% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere;

- di prendere atto che in relazione al coefficiente di riempimento consentito dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano e di autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale, nelle regioni individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio piu' elevato pari al 50% in base a quanto disposto dagli articoli 31, 34 e 39 del DPCM del 2 marzo 2021 ;

- approvare l'Allegato 1 del presente atto che sostituisce l'Allegato alla precedente ordinanza regionale n. 115/2020 e integra i contenuti dell'Allegato dell'Ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021 prevedendo una disciplina piu' puntuale relativa alla sicurezza dei lavoratori in quanto una riorganizzazione del sistema deve essere necessariamente affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali;

- confermare le misure contenute nell'Ordinanza regionale n. 115/2020 in relazione alla riprogrammazione del servizio del TPL e al monitoraggio da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l'Amministrazione regionale;

- prevedere che, anche sulla base di quanto disposto dalla normativa che la riprogrammazione debba essere elastica e dinamica tenendo conto e della variabilità delle misure di contenimento in presenza dello sviluppo della situazione epidemologica e della conseguente classificazione del territorio attuale in base all'emissione della normativa nazionale, delle Ordinanze del Ministro della Salute e del Presidente della Regione;

- procedere laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della salute e dalla presente ordinanza, segnalati dal gestore all'ente affidante e/o competente l'adozione delle seguenti modalità organizzative dell'offerta di servizio con:

- ricorso a corse bis, nell'ambito delle stesse attività programmate nei relativi atti di regolazione, attraverso l'utilizzo di mezzi di TPL disponibili, e avvalendosi del personale delle aziende del TPL;

- in via residuale e solo nel periodo dell'emergenza sanitaria, limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui al punto sopra, autorizzare i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, previo accordo con le Aziende di TPL e del nulla osta del Settore TPL della Regione. Il nulla osta della Regione è obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito coperture previste nei relativi atti di regolazione;

- stabilire che le Aziende di Trasporto Pubblico Locale:

- favoriscano ove possibile il trasporto a bordo gratuito di bici, monopattini e simili di proprietà da parte degli utenti del tpl;

- favoriscano il rispetto delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di intervento;

- attuino forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra delle fermate e nelle stazioni;

- attuino forme di monitoraggio dell'andamento della domanda dell'utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari ;

- promuovano ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale;

- confermare il ruolo del Comitato permanente regionale, quale strumento per dare una risposta immediata ed efficiente al momento della piena ripresa della attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, nella composizione e con le funzioni individuate nell'Ordinanza n. 115/2020;

- stabilire e ritenere operante la deroga all'art. 105 dlgs 50/2016 e la conseguente applicazione dell'art. 163, comma 7 dello stesso decreto legislativo, al fine di agevolare le azioni di ripresa e ripristino graduale dei servizi di trasporto, oltre che in relazione ai servizi relativi alle attività scolastiche, qualora si ravvisi la necessità di implementare e assicurare, in forma celere ed efficace, il servizio di trasporto pubblico locale nel pieno rispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza;

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione salvo nuove disposizioni nazionali o regionali ed è valida fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria.

Le Ordinanze n. 85/2020 e 90/2020 sono efficaci esclusivamente per quanto disposto in merito alla deroga all'art. 105 dlgs 50/2016.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

al Presidente del Consiglio dei Ministri,

al Ministro della Salute,

al Ministro Infrastrutture e Trasporti;

alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)

a Autolinee Toscane S.p.A.

a Trenitalia S.p.A.

a TFT S.p.A.

a Toremar S.p.A.

Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)

.

Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)

Ai Prefetti; all'ANCI;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente